



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, Marco FILIPPI,  
CHIAROMONTE, CECCANTI, PERDUCA, TREU e VITA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2012**

Abrogazione dell’ergastolo ostativo

ONOREVOLI SENATORI. - Un ventennio di politiche «securitarie» ci consegna un panorama drammatico nelle carceri italiane; tali politiche non hanno portato in alcun modo benefici alla sicurezza della popolazione ed anzi hanno rallentato il dettato costituzionale di rieducazione, che è legato alla sanzione, prevista dai nostri codici.

Per questo motivo dall'Assemblea costituente ai giorni nostri più volte nelle Aule parlamentari è risuonata la prospettiva di mettere fine all'ergastolo ostativo, ovvero alla drammatica scelta del «fine pena mai» scritto nel destino di uomini e donne che, spesso, dopo oltre venti anni di pena, sono completamente diversi da ciò che erano al momento di entrare in carcere.

Anche perché, paradossalmente, chi vive questa condizione spesso ha lavorato molto e meglio di altri sulla propria vita e sulle motivazioni che hanno portato all'errore, grave ed incancellabile, che ha condotto alla sentenza di ergastolo ostativo.

L'intento del presente disegno di legge è cancellare non la sanzione forte, che anzi va scontata fino in fondo e «certificata» anche dagli educatori e dalla direzione del carcere, ma l'irreversibilità della sanzione indicando nel recupero del reo la vera vittoria dello Stato-comunità di cui le vittime del

reato rappresentano certamente il punto di vista più importante e delicato.

I detenuti ergastolani oggi sono circa 1200, e si tratta di casi specifici ben conosciuti e verificabili concretamente.

In coerenza con l'abolizione della reclusione perpetua ed in modo ad essa consequenziale, il disegno di legge prevede l'abolizione della interdizione perpetua dai pubblici uffici (che viene sostituita, nei casi più gravi, con l'interdizione decennale) e l'abolizione dell'interdizione legale perpetua. Il disegno di legge consta di venti articoli e segue il filo del discorso del disegno di legge n. 788 della XV Legislatura del Senatore Bulgarelli che troviamo confacente alla scelta fatta.

Il presente disegno di legge si compone dunque di venti articoli. L'abolizione dell'ergastolo è specificatamente prevista all'articolo 3, che ad esso sostituisce la reclusione nella misura di anni trenta (la nostra massima pena temporanea vigente), mentre gli articoli 5, 6, 7 aboliscono le pene accessorie e l'interdizione legale perpetua. I primi due articoli riformulano il sistema delle sanzioni penali alla luce dell'abolizione dell'ergastolo. Gli altri articoli operano un puntuale coordinamento delle disposizioni vigenti con il complesso delle innovazioni proposte.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Pene principali, altre pene e sanzioni sostitutive*). - Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione e la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda.

La legge prevede i casi e le condizioni per l'applicazione di altre pene e di sanzioni sostitutive delle pene principali e ne determina la specie».

## Art. 2.

1. All'articolo 18 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende la reclusione e l'arresto».

## Art. 3.

1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Sostituzione della pena dell'ergastolo*). - Quando per un reato la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, in luogo di questa si applica la reclusione nella misura di anni trenta».

## Art. 4.

1. All'articolo 23 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto disposto dall'articolo 22, la pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno».

## Art. 5.

1. L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Interdizione dai pubblici uffici*). - L'interdizione dai pubblici uffici è temporanea e, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nelle lettere precedenti;

6) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquisire o di esercitare o di godere, durante l'interdizione stessa,

i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore ad un anno, né superiore a dieci.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi».

#### Art. 6.

1. L'articolo 29 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (*Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici*). - La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione del condannato dai pubblici uffici per la durata di anni dieci; la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione stessa per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione dai pubblici uffici fino a quando essa venga revocata».

#### Art. 7.

1. All'articolo 32 del codice penale i commi primo e secondo sono abrogati.

#### Art. 8.

1. All'articolo 36 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dall'articolo 22 la sentenza di condanna è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza».

## Art. 9.

1. All'articolo 64 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi previsti dall'articolo 22 non operano le disposizioni di cui al presente articolo e si applica la pena di anni trenta di reclusione».

## Art. 10.

1. L'articolo 65 del codice penale è abrogato.

## Art. 11.

1. All'articolo 66 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi previsti dall'articolo 22 non opera la disposizione di cui al primo comma e si applica la pena di anni trenta di reclusione».

## Art. 12.

1. All'articolo 67 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 22».

## Art. 13.

1. All'articolo 176 del codice penale, il terzo comma è abrogato.

## Art. 14.

1. All'articolo 177 del codice penale, secondo comma, le parole: «, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo,» sono soppresse.

## Art. 15.

1. All'articolo 219 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni».

## Art. 16.

1. All'articolo 222 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso si applica la disposizione di cui all'articolo 22, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni».

## Art. 17.

1. Al secondo comma dell'articolo 224 del codice penale, le parole: «la pena di morte o l'ergastolo, o» sono soppresse.

## Art. 18.

1. Le seguenti disposizioni del codice penale sono abrogate:

- a) l'articolo 72;

- b) il secondo comma dell'articolo 73;
- c) l'articolo 184;
- d) l'ultimo comma dell'articolo 210.

Art. 19.

1. La pena dell'ergastolo comminata prima della data di entrata in vigore della presente legge è sostituita con la pena della reclusione per anni trenta.

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.